



Allegato 2

Servizio di gestione distribuzione e fornitura di gas medicali e tecnici compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione per un periodo di cinque anni.

CIG: 7823594A00

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

Gara comunitaria a procedura aperta indetta dall'Istituto Lazzaro Spallanzani il servizio di gestione e fornitura dei gas medicinali, compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione, per un periodo di cinque. Anni. Il Responsabile del Procedimento nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è la Dottoressa Silvia Murachelli.

Per l'espletamento della presente gara l'Istituto si avvale del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (d'ora in poi "Sito" o "Sistema").

Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;

La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide>.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l'accesso al sito SATER, dovranno selezionare la voce "Bandi pubblicati", nella sezione "Bandi".

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

In ossequio a quanto previsto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) in materia di "Attuazione dell'art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2006", i concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione.

Il codice identificativo di gara (CIG) così come indicato nel bando di gara è: 7823594A00

In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio/Rete di imprese il versamento del contributo è unico ed è effettuato dalla impresa mandataria.

1. OGGETTO

Oggetto della procedura è il servizio di gestione e fornitura dei gas medicinali, compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione, per un periodo di cinque. anni come analiticamente descritto nell'3 Capitolato Tecnico, e all'allegato 4 fabbisogno che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI.

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara
3. Capitolato tecnico
4. Fabbisogno
5. Scheda Economica
6. Domanda di partecipazione;
7. DGUE;
8. DUVRI.
9. Elenco dei beni
10. Clausola risolutiva espressa
11. Planimetrie
12. Sopraluogo
13. Patto d'integrità
14. Pantuflage
15. Guri

3.2 CHIARIMENTI

I chiarimenti dovranno essere inviati a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore **12.00 del 29/04/2019**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. L'Agenzia, tramite sistema, risponderà alle richieste di chiarimento ricevute entro il termine. Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno consultabili a sistema.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4. IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il valore annuo del servizio è fissato in € 220.000.00 iva esclusa e, per la durata contrattuale di 5 anni, in € 1.100.000.00 iva esclusa Così suddiviso:

Attività	Base d'asta per 60 Mesi IVA esclusa
Fornitura gas	€ 500.000,00
Servizi di gestione	€ 225.000,00
Servizi di manutenzione straordinaria	€ 100.000,00
Servizio di manutenzione ordinaria	€ 250.000,00
Servizi particolari	€ 25.000,00

5. DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA

Il documento di valutazione dei rischi, Allegato 8 al presente Disciplinare di gara, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs.

n. 81/2008 e s.m.i.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Conformemente a quanto previsto dall'art.52 del Codice, l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, documentazione tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire la procedura guidata riportata nelle guide, seguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dal concorrente entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12:00 del giorno 15/05/2019 ore 12.00.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata, utilizzando la funzione modifica. A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

L'Istituto si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, la documentazione tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), il Patto d'integrità e la dichiarazione di eventuale concordato preventivo devono essere redatte sui modelli predisposti dall'Istituto.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

7. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 6 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere

sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato 7 al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 1) Dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

- 1) Dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Questa parte del DGUE contiene informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art.83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alla certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87

α Indicazione globale per tutti i criteri di selezione

A: Idoneità (art. 83 comma 1, lett. a) del Codice)

B: Capacità finanziaria ed economica adeguata all'oggetto dell'affidamento, attestata da almeno due idonee dichiarazioni bancarie o di intermediari, autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/09/1993, n.385, in relazione al valore del contratto.

Possesso di un fatturato specifico per la fornitura di servizi nel settore oggetto dell'appalto negli anni 2016/2017/2018, non inferiore complessivamente a € 900.000.00 da riportare nel DGUE Parte IV Criteri di selezione

Sezione B – Punto 2a;

Idonea capacità tecnica consistente nella dichiarazione delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con indicazione delle date, degli importi, dei destinatari pubblici e privati (da riportare nel DGUE Parte IV)

Sezione C – Punto 1 b);

Possesso della certificazione UNI EN ISO 13485:2012 in corso di validità alla data di scadenza della presentazione delle offerte. In caso di raggruppamento o consorzio, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso, fermo restando che dovrà essere posseduto dalla impresa che eseguirà le attività riferite alla certificazione;

Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 avente ad oggetto i servizi e forniture afferenti l'oggetto di gara, in corso di validità alla data di scadenza della presentazione delle offerte. In caso di raggruppamento o consorzio, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso, fermo restando che dovrà essere posseduto dalla impresa che eseguirà le attività riferite alla certificazione;

Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per la produzione dei gas medicinali

ATTESTAZIONE SOA cat. OS3 classifica I (in caso di R.T.I. verticale tale requisito dovrà essere assolto dalla società che, nell'ambito del R.T.I., si occuperà delle attività ad essa riferite);

D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.
- Attestazione di avvenuto sopralluogo
- Patto di integrità

- soa
- Dichiarazione attestante gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (art. 11 del DUVRI); la dichiarazione, in caso di R.T.I., dovrà essere resa da ciascuna Impresa partecipante al raggruppamento.

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del

d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica- del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

8. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'offerta tecnica da inserire a sistema contiene la Relazione Tecnica, redatta in lingua italiana dovrà essere contenuta entro le 100 facciate (A4, Times new roman 12, margine superiore almeno 4 cm, margine inferiore almeno 2 cm, margine destro e sinistro almeno 2 cm interlinea 1,5 righe) escluse le schede tecniche e i depliant illustrativi e planimetrie impianti.

La relazione tecnica dovrà seguire l'ordine indicato nel paragrafo "Modalità di aggiudicazione della gara" del presente Disciplinare di gara.

In caso di partecipazione in RTI la Relazione tecnica dovrà evidenziare le attività/funzioni che saranno svolte da ciascun componente il raggruppamento temporaneo di imprese. All'offerta deve essere allegato un indice riepilogativo degli elaborati.

La Commissione Giudicatrice potrà invitare le Ditte Concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle Concorrenti, tale da non consentire la valutazione dei servizi offerti da parte della Commissione Giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

La ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscono segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D. Lgs. n. 50/2016).

In base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 (Accesso agli atti e divieti di divulgazioni) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. L'Istituto si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'Istituto si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che L'Istituto non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta della Ditta concorrente entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dall'articolo 76 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

9. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

La presentazione dell'offerta economica, deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Inoltre è necessario caricare a sistema, il listino depositato alla camera di commercio per i lavori di manutenzione straordinaria e il " Dettaglio offerta economica " utilizzando le apposite "SCHEDE DI OFFERTA" (Allegato 5).

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

11. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non è ammesso che un'Impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l'Impresa partecipa.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), D.Lgs. n. 50/2016, saranno escluse dalla gara le ditte concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 e le Reti di Impresa dotate di organo comune

con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4 quater, D.L. n. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Le ditte concorrenti che intendano presentare un'offerta per la presente gara in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, dovranno osservare le seguenti condizioni:

L'Offerta dovrà riportare l'intestazione:

- ❖ di tutte le Imprese raggruppande/consorziande/retiste, in caso di R.T.I./ consorzio ordinario/rete non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta,
- ❖ dell'Impresa mandataria o dell'impresa che riveste la funzione di organo comune, in caso di R.T.I./Rete di Impresa formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- ❖ del Consorzio ordinario se formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- ❖ del Consorzio stabile.

Con riferimento al contenuto della documentazione tecnica ed economica:

- ❖ la documentazione tecnica e l'offerta economica, dovranno essere firmate:
 - dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
 - dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
 - dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile;
 - dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater, D.L. n. 5/2009, dal Legale Rappresentante dell'impresa che riveste la funzione di organo comune.

In caso di aggiudicazione ad un R.T.I., dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- ❖ la cauzione definitiva dovrà essere presentata dall'Impresa mandataria a seguito di costituzione di Raggruppamento;
- ❖ copia autentica dell'atto costitutivo del R.T.I., con mandato speciale irrevocabile e rappresentanza alla Impresa capogruppo; ☐ dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria che attesti in coerenza con l'offerta presentata, anche in termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate, conformemente a quanto già prodotto in sede di offerta nell'Allegato Domanda di partecipazione.

Le disposizioni che precedono relative ai R.T.I. o Consorzi ordinari non costituiti trovano applicazione anche nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34 comma 1, lettera e-bis), non dotate di organo comune di rappresentanza.

Le disposizioni che precedono relative ai R.T.I. o Consorzi costituiti trovano applicazione anche nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis), dotate di organo comune di rappresentanza.

12. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 D. Lgs. n. 50/2016, è ammesso l'istituto dell'avvalimento secondo le modalità

ivi previste.

A tal fine la ditta concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- ❖ a pena di esclusione, una dichiarazione, contenuta nel modello di cui all'Allegato 1a – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; ☐ una dichiarazione, anch'essa resa mediante autonomo modello di cui all'Allegato 1a – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) secondo le indicazioni contenute nel precedente paragrafo 6 – modalità di presentazione dell'offerta, busta n. 1, lettera C), da parte dell'impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e, attestante: ☐ la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016. Per le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 .
- ❖ di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016; ☐ di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008; ☐ il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;
- ❖ una dichiarazione sottoscritta dall'impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e con cui quest'ultima/e si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- ❖ il contratto, in originale digitale o copia informatica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, secondo quanto previsto dall'articolo 88 del D.P.R. 207/2010:
- ❖ l'oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- ❖ la durata;
- ❖ ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Le citate dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti degli Operatori Economici partecipanti alla gara/ausiliari. Nel caso di dichiarazioni mendaci, la Stazione Appaltante esclude il concorrente, riscute la cauzione provvisoria e trasmette gli atti all'ANAC, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni del Contratto.

Secondo quanto previsto dall'articolo 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei suoi requisiti.

13. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT + PE:

Dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

PE = punteggio attribuito all'offerta economica

13.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PE):

Il punteggio attribuito alle offerte economiche verrà calcolato su un massimo di 30 punti così calcolato:

CRITERIO ECONOMICO	PUNTEGGIO w_i
A. Importo totale	25
B. Ribasso percentuale rispetto da applicare all'importo presunto quinquennale di E. 100.000,00 relativo alla manutenzione straordinaria	5

La medesima percentuale di sconto sarà applicata ai prezzi riportati nel Tariffario depositato alla camera di commercio per il pagamento dei lavori di manutenzione straordinaria e quelli di riqualificazione e adeguamento.

L'impresa partecipante dovrà indicare nel dettaglio Offerta Economica la percentuale media di sconto sul listino applicata ai prodotti offerti. Detta percentuale di sconto sarà applicata agli acquisti di prodotti presenti sul listino

13.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT):

Il Punteggio (C_a) attribuito a ciascuna offerta è determinato da:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

n = numero dei criteri

W_i = peso o punteggio attribuito al criterio i ;

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio i variabile tra zero ed uno.

Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara, ai requisiti migliorativi riportati nella tabella, verrà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri:

id	Criteri	W_i
1	Relazione tecnica nella quale la ditta dovrà precisare le modalità erogative delle prestazioni descritte e richieste nel capitolato d'appalto riguardo a: descrizioni e caratteristiche dei gas forniti, dei contenitori utilizzati, dei controlli qualitativi e quantitativi svolti in sede di accettazione e di verifica dei prodotti	Tot 10
2	Relazione tecnica nella quale la ditta dovrà precisare le modalità erogative delle prestazioni	Tot 25
	Gestione, e controllo di un idoneo stock di confezioni di gas presso i reparti e la Farmacia Ospedaliera	3
	Gestione e controllo del magazzino gas distaccato presso le centrali di stoccaggio ed erogazione dei gas, inclusi i sistemi diagnostici di telecontrollo	4
	Distribuzione e consegna ai reparti dei contenitori mobili contenenti i gas	4

	Servizio di tracciabilità del gas	4
	Analisi periodiche identificative dei gas al punto di erogazione degli impianti fissi	3
	Analisi qualitative e quantitative centrale aria	3
	Analisi qualitative e quantitative dei gas AIC, ai punti di erogazione dell'impianto di distribuzione fisso	4
3	Relazione tecnica nella quale la ditta dovrà precisare le modalità con le quali intende assicurare le attività riferite alla sicurezza dei gas medicinali erogati e quelle riferite al servizio di reperibilità	Tot 15
	Servizio di Reperibilità, Assistenza Tecnica e Pronto Intervento sui servizi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto	4
	Servizi di verifica delle dotazioni di sicurezza negli ambienti dove vengono stoccati ed utilizzati i gas	3
	Redazione di un piano di emergenza finalizzato ad assicurare la continuità di erogazione dei gas AIC nei reparti critici, in qualsiasi condizione operativa, compresa la messa a disposizione delle apparecchiature necessarie allo scopo	4
	Servizio di monitoraggio dei parametri di qualità dell'aria negli ambienti previsti dalle norme, con rilevazione della concentrazione dei prodotti anestetici	3
	svolgimento di corsi di formazione, con caratteristiche tali da poter ottenere qualificazione legalmente riconosciuta (ECM), al personale della stazione appaltante sull'utilizzo dei gas in ambito ospedaliero	1
4	Relazione tecnica nella quale la ditta dovrà precisare le modalità con le quali intende assicurare l'intero servizio di manutenzione delle centrali di stoccaggio e di erogazione dei gas medicali	Tot 15
5	Relazione tecnica nella quale la ditta dovrà precisare il piano dettagliato ed esecutivo degli 5 interventi programmati aventi lo scopo di mettere in sicurezza gli impianti esistenti	Tot 5

Per la determinazione del punteggio tecnico, la Commissione procede all'attribuzione dei coefficienti $V(a)_i$ per ciascun criterio, che verranno determinati, in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n. 2 dell'A.N.A.C. sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara verrà utilizzata la seguente scala di valutazione:

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Insufficiente / Non valutabile
Punteggi massimo per caratteristiche	100,00%	75,00%	50,00%	25,00%	0,00

Terminata l'attribuzione dei giudizi e dei coefficienti preliminari a ciascun elemento "i" si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (operazione di rescaling).

Il punteggio $Pt(a)$ sarà calcolato sulla base dei coefficienti $V(a)_i$ definitivi, vale a dire quelli ottenuti dopo l'operazione di rescaling, in particolare:

se $V_{(max)pi} > 0$

$$V_{(a)i} = \frac{V_{(a)pi}}{V_{(max)pi}}$$

b) se $V(\max)_{pi}=0$

$V(a)_i=0$

dove:

$V_{(a)pi}$ è il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{(\max)pi}$ il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{(a)i}$ sarà il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il sottocriterio i-esimo.

Successivamente all'attribuzione dei punteggi per ognuno dei criteri si procederà alla somma degli stessi. Il risultato di tale somma costituisce il Punteggio Tecnico totale.

14. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In data ___/2018 alle ore 10,00 presso la sede dell'Istituto, il RUP dichiarerà aperta la seduta procedendo alla verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema. A tale seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, alla data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec almeno due giorni prima della data fissata, parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con la medesima modalità e tempistica.

Nella prima seduta pubblica si procederà allo sblocco e all'esame della documentazione amministrativa, allegata in fase di sottomissione dell'offerta.

Successivamente alla valutazione della documentazione amministrativa, anche a seguito di eventuale verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, l'Agenzia procederà all'ammissione/esclusione delle ditte concorrenti con atto di pubblicità entro 2 giorni, sul sito <http://www.inmi.it> di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione.

15. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

16. APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA –

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, allo sblocco delle offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione o il RUP - qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Alla luce della legge n. 136/2010 sulla "*tracciabilità dei flussi finanziari*", l'Azienda Aggiudicataria dovrà comunicare, entro 7 giorni dalla ricezione della lettera di avvenuta aggiudicazione definitiva, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i (anche non in via esclusiva) nonché, nello stesso termine, gli estremi di identificativi ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete, seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 500,00 a 3.000,00 (art. 6, comma 4, della L. n. 136/2010).

La stipula del contratto tra l'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" e l'Azienda Aggiudicataria avverrà non prima dei 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento d'aggiudicazione e comunque entro i 60 giorni successivi, in forma pubblica amministrativa nel rispetto di quanto stabilito ai commi 8 e 9 dell'art. 32 D.Lgs. n. 50/2016.

Nei casi di motivata urgenza si può dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi del comma 13 del citato art. 32.

L'Azienda Aggiudicataria si impegna, sin d'ora, a stipulare il contratto entro il termine indicato dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani", pena anche il risarcimento degli eventuali maggiori danni derivanti dall'affidamento del servizio alla seconda aggiudicataria o eventuale altra Azienda.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" utilizzatrice del servizio aggiudicato tramite il Responsabile del Procedimento nonché il Direttore dell'esecuzione del contratto, dovrà verificare costantemente, in contraddittorio con la Società Aggiudicataria, la corrispondenza delle modalità erogate nel servizio con quelle stabilite nel contratto e nel caso di difformità o inadempienza, procedere all'applicazione delle relative penali.

Il contratto dovrà contenere, pena nullità assoluta, un'apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Il contratto dovrà essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (art. 3, comma 8 della L. n. 136/2010).

18. SOPRALLUGO OBBLIGATORIO

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, le imprese concorrenti devono obbligatoriamente nel rispetto delle condizioni di seguito indicate effettuare un sopralluogo, nelle aree dedicate ai servizi, pena la non ammissione alla procedura.

Le fasi di svolgimento dei sopralluoghi sono le seguenti:

1. la ditta concorrente deve inoltrare la richiesta di sopralluogo almeno 30 giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, via fax ai numeri indicati di seguito, indicando il nominativo e i dati anagrafici della/e persona/e incaricata/e di effettuare il sopralluogo, nonché il telefono e il numero di fax presso cui ricevere ogni comunicazione inerente il sopralluogo;
2. i referenti dell'Istituto comunicheranno la data per l'effettuazione dei sopralluoghi e l'appuntamento;
3. nelle date stabilite per l'esecuzione dei sopralluoghi il personale delle ditte concorrenti verrà accompagnato nell'esecuzione degli stessi;
4. il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente da:
 - legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa, munito di una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - dipendente/collaboratore incaricato dell'impresa munito di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante e di copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, sia del legale rappresentante sia dello stesso. In caso di R.T.I./Consorzio/Reti, il sopralluogo può essere effettuato anche solo dai soggetti incaricati, come sopra definiti, dalla impresa mandataria. Tale figura incaricata dei sopralluoghi potrà essere accompagnata nell'esecuzione degli stessi, anche da altre persone, che potranno effettuare rilievi anche fotografici (al solo fine di utilizzare tale materiale per la gara in questione), nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il riferimento che le imprese concorrenti devono contattare per la richiesta dell'appuntamento per il sopralluogo la signora Fiori Cinzia e mail: cinzia.fiori@inmi.it.

È possibile che nel corso della procedura possano verificarsi alcune variazioni di persona/numero telefono, etc. in questi casi le variazioni saranno pubblicate sulla piattaforma della gara una volta inviata la richiesta di sopralluogo.

19. SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Le spese per la stipulazione e registrazione del contratto sono a totale carico dell'Azienda Aggudicataria. Sono, senza eccezione alcuna, interamente ed esclusivamente a carico della Ditta aggiudicataria le spese di contratto ed accessorie, e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari. Il contratto sarà firmato con modalità elettronica ai sensi della vigente normativa applicabile ai contratti pubblici, a pena di nullità del vincolo contrattuale.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

20. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

La cauzione definitiva deve essere costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e dovrà essere pari al 10% del valore dell'intero contratto.

La garanzia fideiussoria dovrà essere "a prima richiesta" e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani".

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'esecuzione del servizio.

L'Azienda Aggudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani", che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria con addebito dei maggiori danni subiti. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza dell'esercizio del servizio, esonerando l'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" da ogni responsabilità verso i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza anche indiretta del servizio oggetto del contratto.

L'appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, oltre alla prevista cauzione definitiva, dovrà fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) nei confronti dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani", dei terzi e dei prestatori d'opera, nonché professionale, derivante dall'esecuzione del contratto, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe, per un massimale annuo non inferiore a € 2.500.000,00 e con massimali, per ognuna delle garanzie, non inferiore a Euro 2.000.000,00:

- Garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti cagionati all'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" connessi all'esecuzione del servizio oggetto del contratto;
- Garanzia per il risarcimento dei danni subiti da terzi, danni derivanti dalle responsabilità dell'appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga.
- La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato.

L'appaltatore, se già in possesso di una polizza assicurativa, può presentare la stessa corredata di apposita appendice a favore dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" per il servizio in oggetto. Eventuali scoperti e/o franchigie previste nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" e ai Terzi in genere, ma faranno integralmente carico all'appaltatore.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa notifica, l'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" provvederà direttamente a danno dell'appaltatore stesso, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento.

Copia/e della/e polizza/e, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani", unitamente alla quietanza di pagamento del premio; quest'ultima dovrà essere presentata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.

La stipulazione della/e polizza/e, la conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo nonché il pagamento del premio tale da garantire l'efficacia della copertura assicurativa, rappresentano condizioni essenziali per la sottoscrizione del contratto relativo ai servizi di quibus.

Il mancato pagamento dei premi successivi, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

21. REVISIONE PREZZI

Data la durata contrattuale, non si darà luogo ad alcuna revisione prezzi per quanto riguarda il canone.

Non si darà luogo ad alcuna revisione per prestazioni extra canone di cui ai prezziari citati in quanto gli stessi varieranno con l'aggiornamento delle singole pubblicazioni.

22. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) ai sensi dell'art.105, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, i concorrenti possono affidare in subappalto i lavori riconducibili alla categoria prevalente nonché alle categorie scorporabili, nei limiti previsti dalla vigente normativa. All'atto dell'offerta il concorrente deve dare indicazione specifica e puntuale dei servizi e/o lavori che intende subappaltare. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del summenzionato D.Lgs., verrà corrisposto direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

b) in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la I.N.M.I. applicherà le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.

L'I.N.M.I. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318

c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui ai punti precedenti, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

23. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013 è stato introdotto l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 244/2007 Art. 1 commi 209 e 214.

La fatturazione elettronica viene emessa dall'imprenditore/impresa/professionista e da questi "caricata" su Sistema di interscambio (SdI) gestito dalla Agenzia delle Entrate, il quale provvede a recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario attraverso l'utilizzo di un codice univoco rilasciato dall'IPA (indice della pubblica Amministrazione). Il codice Univoco Ufficio, è quindi informazione obbligatoria della fattura elettronica.

Si riportano in tabella i dati dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" e i dati minimi richiesti al fine di accettare la stessa (fermo restando i dati obbligatori già richiesti dalla normativa sulla fatturazione elettronica – DM 55/2013 e D.L. 66/2014):

Denominazione Ente:	'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani"
Codice Univoco ufficio:	
Nome dell'ufficio:	
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	
Regione dell'ufficio:	<i>Lazio</i>
Provincia dell'ufficio:	<i>RM</i>
Comune dell'ufficio:	<i>Roma</i>
Indirizzo dell'ufficio:	<i>Via Portuense 292</i>
Cap dell'ufficio:	<i>00149</i>
Indirizzo PEC	
Indirizzo PEC a cui inviare la fattura elettronica nel caso il fornitore riceva una notifica di mancata consegna, ovvero il messaggio che il SDI (Sistema di Interscambio) invia al trasmittente (fornitore) per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file Fattura PA;	

Nella fattura devono essere indicati:

- *Ragione sociale e codice fiscale dell' esercente che emette la fattura;*
- *Natura della prestazione, descrizione della quantità, dei prezzi unitari, importi parziali e importo globale con indicazione dell'IVA e di altre tasse/imposte se dovute;*
- *Riferimento dell'ordine o contratto stipulato con l'Amministrazione (n. protocollo o n. repertorio contratti) e numero di DDT nel caso di consegna di beni di consumo;*
- *Indicazione del codice CIG e/o del codice CUP (laddove previsto dalla normativa);*
- *Periodicità del servizio o prestazione effettuata;*

A completamento delle informazioni si segnala che l'Agencia delle Entrate ha predisposto un "link" per facilitare la comprensione e l'utilizzo della fatturazione elettronica:

<http://www.fatturapa.gov.it>

dal quale possono essere altresì scaricate le "Regole tecniche", le "linee guida" i dati e le informazioni necessarie per gestione dell'intero processo di fatturazione.

Come previsto dalla legge n. 136/2010 i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario, o altro strumento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità, sul/i conto/i dedicato/i indicato/i dalla Ditta aggiudicataria con indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG).

La Ditta Aggiudicataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, la Ditta Aggiudicataria non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta Aggiudicataria può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. La Ditta che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerata diretta responsabile degli eventuali danni causati all'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" dipendenti da tale interruzione.

24. CESSIONI DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

All'affidatario è vietato, a pena nullità, di cedere il contratto di cui al presente appalto, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1, lett. d) punto 2 del D.lgs. n. 50/2016 per le vicende soggettive dell'aggiudicatario. Le cessioni del credito saranno disciplinate ai sensi dell'art. 106 comma 13 D.lgs. n. 50/2016.

Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni debtrici.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.

25. PENALI

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., in ogni caso di inadempienza contrattuale sarà tenuto al pagamento di una penale così come meglio descritto all'articolo 19 del Capitolato d'Oneri.

Potranno essere previste penali per qualsiasi altra inadempienza contrattuale, da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 1.500,00 per ogni deficienza secondo la gravità della stessa (come da nota del RUP).

- L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

- La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

- Qualora l'Appaltatore non adempia correttamente agli obblighi ed oneri assunti con il presente Accordo e/o con i contratti attuativi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari incaricando imprese o personale di propria fiducia. Le spese derivanti dai suddetti interventi vengono addebitate all'appaltatore con una maggiorazione del 10% per cento a titolo di penale.

- Le penali di cui al presente articolo saranno dedotte dall'importo netto dei lavori in sede di contabilità in occasione dello Stato d'avanzamento lavori successivo al verificarsi dell'evento ovvero in sede di conto finale.

- L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore.

- Qualora si verifichi una o più fattispecie di inadempimento di cui al presente articolo, tali da concretare inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile, è comunque facoltà della

Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto come previsto dall'art. 30 del presente Disciplinare in materia di risoluzione del contratto.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la risoluzione del contratto.

26. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il contratto, oggetto del presente appalto, potrà essere risolto a giudizio dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" ove ricorrano speciali motivi di inadempienza della Ditta previsti dalla normativa vigente.

Fermo restando che qualsiasi inadempienza darà luogo all'applicazione delle penali, le cause di risoluzione saranno previste esplicitamente nel contratto ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

L'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" ha la facoltà, previa comunicazione scritta alla Ditta, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresi l'incameramento del deposito cauzionale e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla Ditta Appaltatrice, salva l'applicazione di penali nelle seguenti ipotesi:

1. qualora l'importo complessivo delle penali erogate ai sensi dell'art. 29 del Presente Disciplinare superi il 10% dell'importo contrattuale trova applicazione la risoluzione del contratto;
2. qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
3. qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti, dal capitolato speciale di appalto e dal disciplinare Amministrativo relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il fornitore medesimo;
4. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
5. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
6. inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
7. qualora la Ditta addivenga alla cessione del contratto od al subappalto, anche parziale senza il preventivo consenso scritto come indicato nell'art. 28 e 9 del presente Disciplinare;
8. in caso di mancata comunicazione di cessione di cui all'art. 28 del presente disciplinare;
9. in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente.
10. grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dalla Ditta Aggiudicataria anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione.
11. rifiuto a sottostare alle penalità poste dall'art. 29 del presente Disciplinare e dal Capitolato Speciale di Appalto
12. nei casi previsti dall'art. 3.6 del Capitolato d'Oneri.
13. Con riferimento alla polizza assicurativa nel caso di mancato pagamento dei premi successivi relativi la tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa come previsto dall'art. 24 del presente Disciplinare.

Il contratto verrà automaticamente risolto anche a seguito di assunzione, da parte dell'Autorità Tutoria, di eventuali provvedimenti con i quali venga pronunciata la revoca, la sospensione e l'annullamento delle autorizzazioni di legge rilasciate alla Ditta. Tali provvedimenti e quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni necessarie alla Ditta per l'espletamento della propria attività dovranno essere immediatamente portati a conoscenza dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani", a cura e responsabilità della Ditta stessa.

Il contratto sarà altresì risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

L'appaltatore, il sub-appaltatore o il sub-contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-UTG territorialmente competente (art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010).

La Ditta riconosce fin d'ora il diritto dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani", ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di interrompere "ipso iure" il corso dell'intero contratto mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di lettera A.R. al domicilio eletto dalla Ditta medesima.

In caso di fallimento della Ditta, tale comunicazione interrompe senz'altro il contratto dal giorno della notifica e la liquidazione dei crediti della Ditta avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali l'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

All'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Ditta aggiudicataria, nello svolgere l'attività per conto della stazione appaltante, tutela le sfere di riservatezza, adottando procedure e comportamenti atti a garantire la salvaguardia del valore della privacy in ossequio al D.Lgs. n. 196/2003 – codice in materia di protezione dei dati personali – successive modificazioni e alle altre normative nazionali e comunitarie correlate. Sulla base della classificazione prevista dalla disciplina della privacy, sono tutelati:

- i dati personali, ovvero qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- i dati sensibili, ovvero i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e di vita sessuale. Ogni dato personale e cioè ogni informazione relativa a persone fisiche, persone giuridiche, enti od associazioni trasmessoci ai fini dello svolgimento del servizio è soggetto alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), sue successive modificazioni ed integrazioni. I dati saranno trattati e/o comunque utilizzati esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal servizio.

Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dall'esecuzione del servizio o per conto di terzi.

L'utilizzo del sistema informatico sarà controllato attraverso password in modo da impedire l'accesso ad informazioni a personale non autorizzato, così come soltanto il personale autorizzato avrà accesso alla zona del deposito.